

Camera dei Deputati

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 400 del 12/12/2003

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che il Governo mi ha fatto pervenire alcune richieste di [correzione](#) dei testi di carattere tecnico e formale (*per le correzioni vedi l'allegato A - A.C. 4489 sezione 2*) che costituiscono parte integrante degli [emendamenti](#) 2.150, 6.200 e 27.100 del Governo (*vedi l'allegato A - A.C. 4489 sezione 1*), che saranno poste in distribuzione per tutti voi, insieme agli emendamenti stessi, immediatamente al termine della seduta; per gli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Come ho comunicato questa mattina nella parte antimeridiana della seduta, ho richiesto al Governo la relazione tecnica resa necessaria dall'esistenza nel testo di numerose nuove disposizioni aventi effetti finanziari. La relazione tecnica è pervenuta nel pomeriggio di oggi e sarà posta in distribuzione.

La Presidenza ha, quindi, proceduto alla verifica di ammissibilità degli emendamenti presentati dal Governo nella giornata di ieri anche sulla base degli elementi informativi e dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, con particolare riferimento al complessivo quadro di copertura ed alla quantificazione di alcune disposizioni suscettibili di avere rilevanti effetti finanziari.

In primo luogo, per quanto concerne le maggiori entrate e le minori spese che costituiscono nuove risorse per la copertura dei maggiori oneri recati dagli emendamenti, è stato precisato che: l'incremento dell'accisa sui tabacchi determina un maggior gettito pari a 650 milioni di euro annui; le modifiche alle disposizioni in materia di addizionale sulla tassa d'imbarco consentono di acquisire un maggiore gettito pari a 30 milioni annui; il risultato delle disposizioni relative all'estensione del condono all'anno 2002 e le modifiche al concordato triennale determina un effetto positivo netto di gettito pari a 176 milioni di euro per il 2004; si prevedono riduzioni di autorizzazioni di spesa a valere su varie disposizioni con un effetto complessivo positivo pari a 190 milioni di euro nel 2004, 245 milioni di euro nel 2005 e 235 milioni di euro nel 2006.

Per quanto riguarda la riduzione dei fondi previsti dalla tabella B, che reca i fondi per la copertura di nuove leggi di spesa di parte capitale, in misura pari a 186 milioni di euro per il 2004, 49 milioni per il 2005 e 87 milioni per il 2006, si è dimostrato che tali risorse sono utilizzate esclusivamente per la compensazione di misure recanti oneri di conto capitale.

In secondo luogo, per quanto concerne, invece, la quantificazione delle disposizioni che comportano maggiori spese e minori entrate, si è precisato che le competenze

accessorie per il personale del settore della sicurezza determinano un maggiore onere pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2006, cui si devono aggiungere gli ulteriori oneri derivanti dal riallineamento e dal riordino interno delle carriere, ammontanti ad oltre 160 milioni di euro per il 2004, e quelli, pari a 50 milioni di euro, anch'essi nel 2004, per la proroga delle agevolazioni relative al gas metano. Ulteriori disposizioni di spesa riguardano il personale dell'agenzia delle entrate, le spese per la sicurezza delle ambasciate e i contributi per le comunità montane e province. Al netto delle coperture disposte direttamente nelle tabelle, tali spese determinano un maggior onere, pari a circa 975 milioni di euro per il 2004, 684 milioni di euro per il 2005 e 694 per il 2006. Tali oneri, secondo gli elementi forniti dal Governo, trovano copertura negli effetti positivi di gettito derivanti dalle disposizioni precedentemente segnalate.

Resta invece fuori dal quadro di copertura approntato la disposizione di cui al comma 64 dell'emendamento 2.150 in materia di compensazione dei crediti di

Pag. 13

imposta, che invece determina maggiori oneri quantificati in 3,2 miliardi di euro...

MARCO BOATO. Miliardi o milioni?

PRESIDENTE. 3,2 miliardi di euro. Sto parlando di miliardi, 3,2 miliardi di euro.

Onorevole Giancarlo Giorgetti, mi rivolgo a lei.

GIANCARLO GIORGETTI, *Presidente della V Commissione*. Mi rimetto alle decisioni...

PRESIDENTE. La relazione tecnica che mi è stata trasmessa dal Governo parla di 3,2 miliardi di euro. L'opinione degli uffici e del Presidente è che questa stima sia superiore a quella che è la reale dimensione, per cui posso convenire con lei, ma, sia che fossero 3,2 miliardi di euro sia che si trattasse di 1 miliardo di euro, la Presidenza la valuterebbe inammissibile per carenza di copertura finanziaria; la valuterebbe inammissibile in entrambi i casi, sia che ci sbagliassimo in eccesso - non noi, ma la ragioneria - sia che fosse giusta la nostra valutazione minore. In ogni caso, non c'è copertura finanziaria.

Sono stati forniti, inoltre, alcuni dati utili a chiarire le questioni sollevate con riferimento alla compensazione o all'assenza di effetti onerosi di altre specifiche disposizioni. In particolare, in merito al comma 129 dell'articolo 3 (emendamento 6.200) è stato osservato che il ripristino del prezzo e delle condizioni di acquisto previsti dalla normativa vigente al 31 ottobre 2001 non determina effetti riduttivi del gettito ascritto alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, tenuto conto che la relazione tecnica al disegno di legge n. 269 del 2003, che ha previsto la soppressione di un'analogha disposizione, non indicava alcuna conseguenza finanziaria. Pertanto, la disposizione che corrisponde ad un emendamento già presentato a suo tempo, considerato ammissibile in quanto dotato di apposita compensazione finanziaria, può, sulla base di tali chiarimenti, dichiararsi

ammissibile, anche in assenza di tale compensazione.

Per quanto riguarda l'articolazione della copertura finanziaria, ho provveduto a richiedere al Governo, e il Governo, ha testé comunicato, alcune correzioni formali dirette a collocare nel primo dei tre emendamenti, il 2.150, alcune variazioni alle tabelle dirette ad assicurare la copertura finanziaria di norme comprese nei primi due emendamenti, che erano originariamente comprese nell'ultimo emendamento 27.100. Ciò per assicurare che l'approvazione della copertura preceda o sia contestuale all'approvazione della relativa norma di spesa.

Per quanto riguarda i limiti di contenuto, sono state ritenute ammissibili le disposizioni che riproducono emendamenti già presentati presso la Commissione bilancio e dichiarati ammissibili in quella sede o che comunque concernono la medesima materia nonché le disposizioni connesse alle modifiche apportate dalla stessa Commissione.

Sono state, inoltre, considerati ammissibili sulla base di numerosi precedenti le disposizioni che riproducono il contenuto di provvedimenti di urgenza attualmente in corso di esame che concorrono alla manovra economica finanziaria (decreto sugli ammortizzatori sociali, ad esempio).

Preciso, quindi, che le disposizioni che, in base a tali criteri, sono state dichiarate inammissibili rispondono ad esigenze meritevoli di considerazione, ad alcune delle quali sono personalmente molto sensibile. Esse non rispondono alle regole relative al contenuto della legge finanziaria, ma io personalmente mi auguro che possano trovare in altri provvedimenti una loro più corretta collocazione.

Alla luce di tali criteri, sono da considerarsi inammissibili nell'ambito del disegno di legge finanziaria le seguenti disposizioni.

Relativamente all'emendamento 2.150: il comma 58, che incide sulla determinazione del tasso usurario, materia a carattere ordinamentale, che non ha costituito comunque oggetto dell'esame in Commissione; il comma 63, che riguarda la sottoposizione a procedure concorsuali delle società di *leasing*, riproduce il contenuto di

un emendamento dichiarato inammissibile in Commissione in quanto vertente su materie a carattere ordinamentale; i commi 74 e 75, che prevedono la possibilità di regolarizzare le violazioni di affissione e pubblicità relativamente ai manifesti politici. Si tratta di materia che non è stata oggetto di emendamenti presentati in Commissione né è stata discussa in quella sede, che comunque può comportare minori entrate per gli enti locali che non risultano compensate.

Relativamente all'emendamento 6.200: il comma 78, che prevede inquadramenti in soprannumero di alcuni soggetti che abbiano prestato servizio come segretari comunali o provinciali, in quanto di carattere microsettoriale e non riconducibile agli emendamenti discussi in Commissione; il comma 130, che attribuisce un finanziamento in favore del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione

siciliana per le medesime ragioni; il comma 131 che reca disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale relative all'equipollenza dei titoli rilasciati da talune istituzioni universitarie; il comma 137, che detta una modifica in materia di classificazione contabile delle spese concernenti le agenzie fiscali istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999; il comma 138, che istituisce la fondazione intitolata «San Pio», con sede in Pietrelcina; il comma 165, che modifica la disciplina relativa ai presupposti in base ai quali si possono istituire nuove camere di commercio. Il testo riproduce il contenuto di un emendamento dichiarato inammissibile in Commissione. Relativamente all'emendamento 27.100: il comma 117, che sopprime l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto ripristina la possibilità di ricorso gerarchico nei confronti delle decisioni sul riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile. Si segnala che non risulta essere stato presentato analogo emendamento nel corso dell'esame in Commissione bilancio.

Infine, onorevoli colleghi, vorrei fare una precisazione. Mi riferisco al quadro di copertura (pagina 241 dello stampato) richiamato dall'articolo 70 del testo originario della legge finanziaria e dal comma 251 dell'emendamento 27.100 del Governo. Come è noto, secondo una prassi consolidata almeno decennale, tale documento è composto, nella sua stesura definitiva, solo dopo l'approvazione della legge finanziaria, in quanto il suo contenuto è ricognitivo e consequenziale rispetto alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare. Fino a tale momento, esso figura nei documenti di bilancio nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Tale situazione si riproduce anche nel caso attuale, come sempre, con riferimento ai maxi emendamenti presentati dal Governo. Anche in questo caso, infatti, il quadro di copertura allegato al testo non potrebbe tener conto non solo dell'esito delle votazioni dell'Assemblea ma anche delle valutazioni di ammissibilità di competenza della Presidenza della Camera.

Per questa ragione, ho ammesso il quadro di copertura riferito all'emendamento 2.100 nella forma originaria ed il Governo provvederà ad aggiornarlo in tempo utile.